

GIUSTIZIA

**LEGGI OSCURE,
L'EQUILIBRIO
TRA AUTORI
E INTERPRETI**

di **Andrea Zoppini** — a pag. 13

Quando la colpa non è tutta di chi scrive le leggi (ma di chi le interpreta)

Giustizia oscura

Andrea Zoppini

Il tema della legge “oscura” e della cronica incapacità del legislatore e dei corpi burocratici di scrivere norme comprensibili a chiunque costituisce un argomento da tempo all’attenzione.

Basti pensare alla denuncia di Italo Calvino, già negli anni Sessanta, in cui si dice che la burocrazia si esprime in una anti-lingua, alle pagine di Giulio Tremonti sullo Stato criminogeno, a quanto a ragione scrive Sabino Cassese sulle colonne di questo giornale. Certamente nessuno oggi si sognerebbe di dire, come scriveva Stendhal in una lettera a Balzac nel mentre componeva la *Certosa di Parma*, che ogni mattina bisogna leggere due o tre pagine del Codice civile «per prendere il tono». La legge che si esprime con parole e frasi incomprensibili ha prodotto diffidenza e disaffezione verso lo Stato e verso chi è chiamato ad applicare le regole. È evidente che la legge per essere conoscibile deve essere agevolmente capita, atteso che la norma di diritto si presume conosciuta da tutti i cittadini e l’ignoranza della legge non scusa. Tuttavia, vi sono anche aspetti meno condivisibili dietro questa polemica che contrappone il tecnico del diritto al politico, il cittadino al burocrate, l’imprenditore all’apparato dello Stato. L’argomento dell’oscurità delle norme si utilizza per scopi molto diversi tra loro e sottende strategie politiche non sempre condivisibili. È stato l’argomento per contestare la “casta”, con l’effetto di giustificare il populismo, l’antipolitica e il tentativo di negare l’importanza delle competenze tecniche. Ma è stato anche l’argomento di chi auspica l’arretramento dello Stato a favore dell’autoregolazione e della delegificazione. In verità, la complessità delle norme non è solo un fenomeno domestico, basta considerare che la situazione italiana non è diversa, ad esempio, da quella tedesca e che le norme prodotte a livello comunitario non sono sempre facilmente comprensibili, perché regolano materie tecniche molto complicate.

Se si paragona la mole di questa discussione, che ha prodotto una quantità enorme di articoli e libri, si ha tuttavia l’impressione che tutto ciò ha distolto l’attenzione da quello che è invece il vero tema sul quale è opportuno concentrarsi che è la discrezionalità di chi giudica. Anzi, proprio l’oscurità della legge è stato l’argomento autoassolutorio dell’interprete che giustifica con la cattiva fattura del testo normativo il fatto di compiere scelte immotivate. Vi è insomma un effetto paradossale nell’insistere sulla cattiva qualità della legge che è quello di aumentare la discrezionalità di chi interpreta le norme: sia esso il/la giudice, i corpi burocratici dello Stato, i poteri pubblici e privati che determinano l’applicazione del diritto. In questo modo, l’interprete della legge finisce per fare perdere alle parole il loro significato e rivendica il diritto esclusivo di dare a esse un significato. Chi interpreta un testo normativo sceglie tra i possibili significati quello che gli appare più coerente con l’ordinamento giuridico nel suo complesso. È pertanto illusoria l’idea che si possa escludere la discrezionalità dell’interprete o che si possa pensare, come nell’Ottocento, che vi sia una e una sola scelta interpretativa possibile. Tuttavia, il nodo della libertà del giudice e il rapporto con il testo della norma pone un problema rilevante anche in termini di democrazia. In particolare, ciò è vero in un sistema che affida ai rappresentanti del popolo il ruolo di creare del diritto e che impone al giudice di non sostituirsi al legislatore e di essere subordinato alla legge. In secondo luogo, le norme vigenti in Italia appartengono a una pluralità di fonti, si



Superficie 35 %

inserirlo in un ordinamento multilivello e non tutte le norme si interpretano allo stesso modo. Basti pensare al fatto che le norme di derivazione eurounitaria devono essere interpretate sulla base delle ragioni e degli obiettivi che si è prefisso il legislatore di Bruxelles. Talora esse devono essere interpretate in termini restrittivi e letterali, proprio in ragione degli obiettivi di armonizzazione massima che talune direttive si prefiggono. Inoltre, nel nostro ordinamento vige il divieto di *gold plating*, oggi assunto a principio generale, che vieta al legislatore, all'interprete e quindi anche al giudice di aggiungere attraverso

l'interpretazione regole ulteriori rispetto al livello minimo di armonizzazione imposto dalla legislazione comunitaria. In terzo luogo, molte norme sono accompagnate oggi da una motivazione che vincola l'interprete, in quanto collega la disposizione alle ragioni pratiche che ne hanno giustificato o talora imposto l'introduzione.

Rivalutare il testo della norma significa dare rilievo alle motivazioni e alle ragioni storiche che hanno indotto il legislatore a usare quelle parole e a introdurre quelle regole. Questo non limita l'interprete nel risolvere il caso che gli è sottoposto, proponendo soluzioni ragionevoli e motivate. Come disse un famoso giurista tedesco, Gustav Radbruch, la legge deve essere più intelligente del suo autore. Si deve però stabilire una regola di ingaggio nel rapporto tra il testo e l'interprete che non determini uno squilibrio a favore di quest'ultimo, quasi che la norma costituisca un mero suggerimento del Parlamento, che l'interprete sia libero di cogliere in misura maggiore o minore.

Università di Roma Tre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONVEGNO

Giuliano Amato, Presidente della Corte Costituzionale, ha raccolto intorno a sé i maggiori giuristi italiani per discutere della formazione e dell'interpretazione

(Roma Tre), Franco Modugno (Corte Costituzionale), Nicolò Zanon (Corte Costituzionale), Vincenzo Roppo (Università Genova), Antonio Tizzano (Sapienza), Giovanni Pitruzzella

delle regole giuridiche. Al convegno, previsto a Roma per domani, dalle ore 9 presso il Consiglio di Stato, prenderanno parte tra gli altri Massimo Luciani (Sapienza), [Andrea Zoppini](#)

(Corte di Giustizia Ue), Roberto Mastroianni (Tribunale Ue), Luigi Carbone (Consiglio di Stato). Per la diretta *streaming*: www.youtube.com/watch?v=4kepUaHHkfg

